

Provincia di Vercelli

ISTANZA PRESENTATA IN DATA 19/10/2022 (PROT. PROV. N. 25668) ED INTEGRATA IL 07/02/2024 (PROT. PROV. N. 4046)DALL'AZIENDA AGRICOLA CARMELLINO OSVALDO PER IL RINNOVO DELLA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE IDRICA DA UNA PRESA DA ACQUE SUPERFICIALI AD USO ENERGETICO, IN LOC. ALPE LARECCHIO, IN COMUNE DI ALAGNA VALSESIA (VC) RILASCIATA CON DGR 92-37336 DEL 03/08/1994 - PRAT. 580 - COD UTENZA VC00672 - ASSENSO.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1218 DEL 22/10/2025

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Omissis

DETERMINA

- 1 Di attestare** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs.vo 267/2000;
- 2 di assentire**, nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi diritti di terzi, ai sensi del D.P.G.R. n. 10/R del 29/07/2003 e s.m.i., all'Azienda Agricola Carmellino Osvaldo, con sede legale in via Graulo n.3, cap. 13012, loc. Riva Valdobbia, Comune di Alagna Valsesia (VC), il rinnovo della concessione di derivazione da presa superficiale dal Torrente Valdobbia, in loc. Alpe Larecchio, in comune di Alagna Valsesia (VC), per una quantità d'acqua media e massima di 10 l/s, da utilizzarsi da giugno a settembre, per uso energetico (elettrificazione dell'alpeggio Larecchio – in loc. Riva Valdobbia), richiesta con istanza in data 09/10/2022 (prot. prov. n. 25668) e successivamente integrata con prot.prov.n. 4046 del 07/02/2024.
- 3 di accordare** il rinnovo della concessione di che trattasi per anni trenta successivi e continui, decorrenti a partire dalla data di scadenza prevista dalla concessione originaria, assentita con D.P.G.R. n. 92-37336 del 03/08/1994, ovvero dal 25/08/2023, così come indicato nel disciplinare di concessione vigente e subordinatamente alla osservanza delle condizioni e prescrizioni contenute nel medesimo disciplinare sottoscritto in data 04/02/1994 n.4140 di Rep, approvato con D.P.G.R. n. 92-37336 del 03/08/1994 e registrato a Torino, Ufficio Atti Privati il 15/09/1994 al n.6885 Serie 3/A e modificato ed integrato così come segue:
 - **Art.2** viene modificato come segue: "La derivazione d'acqua sarà esercitata dal 01 giugno al 30 settembre di ogni anno, entro i limiti e secondo le condizioni stabilite dal presente disciplinare."
 - **Art. 7** viene così integrato: "Dovranno essere ulteriormente soddisfatte tutte le condizioni, le specifiche cautele e le prescrizioni di cui al parere del Settore Tecnico Regionale di cui alla nota prot. prov.n. 23982 del 11/08/2025, cui integralmente si rimanda, ed in particolare:
 - a. l'Autorità concedente ed il Settore Tecnico Regionale accordano il rilascio del rinnovo di concessione precisando l'esclusione di ogni propria responsabilità in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo), in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo), in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti, mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione della competente Autorità

- .b il Proponente, sempre previa autorizzazione Settore Tecnico Regionale, dovr?eseguire, a sua cura e spese, tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia delle opere realizzate sia dell'alveo e delle aree ripariali, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie per il mantenimento di buone condizioni di officiosit?delle sezioni, al fine di garantire il regolare deflusso delle acque
- .c l'Amministrazione concedente si riserva la facolt?di ordinare modifiche alle opere autorizzate o anche di procedere alla revoca del presente parere, nel caso intervenissero variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o si renda incompatibile per ragioni di pubblico interesse. Nel caso di revoca il richiedente non potr?reclamare diritti di alcun genere.
- .d Il titolare ha l'obbligo di utilizzare il codice univoco assegnato nei rapporti con la pubblica amministrazione.
- .e Il titolare dell'opera di captazione ?responsabile del mantenimento in buono stato di conservazione della targa, che deve risultare sempre chiaramente leggibile; in caso di danneggiamento, smarrimento o sottrazione della medesima ne richiede, a sua cura e spese, la sostituzione alla Autorit?concedente.
- .f Qualora le condizioni del presente disciplinare non vengano in tutto o in parte osservate potr?essere dichiarata la decadenza della concessione, restando salva ed impregiudicata ogni altra sanzione di legge.
- **Art.9** viene cos?integrato: "in base alla normativa regionale vigente n.14/R del 27 dicembre 2021 e s.m.i.- Disposizioni per l'implementazione del deflusso ecologico - , il rilascio del deflusso ecologico pu?essere derogato in quanto:
 - .a il prelievo ricade nella casistica prevista dal Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po, che prevede una deroga giustificata da 搖sigenze di approvvigionamento per il consumo umano qualora non siano disponibili o reperibili fonti alternative ovvero per utilizzi marginali della risorsa (es. rifugi alpini,alpeggi)?
 - .b il Torrente Valdobbia ricade nella casistica prevista dall'art.6 (Deroghe), co.2 punto c) del sopracitato regolamento regionale n.14/R/2021 che prevede la deroga per 撿e derivazioni da corpi idrici soggetti ad asciutte naturali di durata superiore a 60 giorni consecutivi all'anno, opportunamente documentate dal gestore della derivazione."
 - .c ?facolt?dell'Autorit?concedente eseguire idonei controlli e applicare a carico del titolare della concessione, nel caso di infrazione della presente clausola, provvedimenti restrittivi e/o sanzionatori.
 - .d L'autorit?concedente si riserva comunque la facolt?di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi di rilascio in relazione agli obiettivi di qualit?ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela e dal Piano di Gestione, ivi compresa una diversa modulazione temporale.
- **Art.12** viene modificato come segue: "Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione ? accordata per un periodo di anni trenta, successivi e continui, decorrenti a partire dalla data di scadenza prevista dalla concessione originaria, assentita con D.P.G.R. n. 92-37336 del 03/08/1994, ovvero dal 25/08/2023. Qualora al termine della concessione persistano i fini della derivazione e non ostino superiori ragioni di pubblico interesse anche in relazione alla tutela della qualit? quantit?ed uso della risorsa idrica, e siano rispettati i criteri previsti per il rilascio delle nuove concessioni, la concessione potr?essere rinnovata, con le modificazioni che si rendessero necessarie per le variate condizioni dei luoghi e del corso d'acqua. Fatta salva l'eventuale acquisizione al demanio idrico delle opere o il loro eventuale affidamento in gestione ad altri soggetti, alla cessazione dell'utenza, da qualunque causa

determinata, dovranno essere rimosse a cura e spese del concessionario le opere della derivazione e i luoghi ripristinati, secondo modalità e tempi stabiliti dall'Autorità concedente.

- **Art.14** viene così modificato ad integrarlo: "Il concessionario ha dimostrato, con la produzione delle regolari quietanze di aver effettuato:

a) il versamento a favore dell'Autorità concedente della somma di € 369,64 (trecentosessantanove euro/64), come da reversale di pagamento n. 3021 del 14/10/2025 a titolo di cauzione, a garanzia degli obblighi che viene ad assumere per effetto della concessione, somma che sarà ove nulla osti, restituita al termine della concessione medesima.

b) il versamento a favore dell'Autorità concedente della somma di € 100,00 (cento euro/00), come reversale di pagamento n. 3017 del 14/10/2025, per le spese di sorveglianza e altre analoghe dipendenti dal fatto della concessione.

- 4 di stabilire** che il concessionario corrisponderà alla Regione Piemonte la prima annualità del canone, comprensiva dei canoni arretrati dovuti, entro quarantacinque giorni dalla data dell'apposita richiesta di versamento. Per le successive annualità il canone sarà dovuto per anno solare e dovrà essere versato, anticipatamente, nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre dell'anno di riferimento, secondo gli aggiornamenti definiti dalla normativa vigente per l'uso delle acque pubbliche;
- 5 di stabilire** inoltre che saranno a carico del concessionario tutte le spese dipendenti dalla concessione nonché quelle per le variazioni che, a giudizio insindacabile della pubblica amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell'ambiente naturale, dell'alveo o bacino, della navigazione, dei canali, delle strade ed altri beni laterali, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione. Il concessionario dovrà inoltre agevolare tutte le verifiche ed ispezioni che l'Autorità concedente ritenga di eseguire nell'interesse pubblico;
- 6 di disporre** che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni e norme regolamentari in materia di prelievi idrici ed in particolare, il concessionario, ha l'obbligo di adeguare automaticamente l'entità del prelievo assentito qualora ci sia ritenuto necessario dalla Regione Piemonte o dall'Autorità di Bacino del Fiume Po ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano di Tutela delle Acque;
- 7 di dare atto** che il valore complessivo del presente rinnovo ammonta a € 5.174,96 (cinquemilacentosettantaquattro/96 euro) determinato sulla base degli importi unitari dei canoni demaniali per uso di acqua pubblica correnti nell'anno 2025 e dei relativi canoni minimi per ciascuna tipologia di uso dell'acqua, approvati dalla Regione Piemonte;
- 8 di dare atto** che la presente determinazione è esente dalla registrazione del termine fisso, secondo quanto indicato nella circolare del Ministero delle Finanze, Dipartimento Entrate e Affari Giuridici, n.126 del 15/05/1998, in quanto inferiore alla tariffa minima;
- 9 di comunicare** al concessionario l'avvenuto rilascio del presente provvedimento;
- 10 di pubblicare** l'estratto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
- 11 di provvedere** al conseguente aggiornamento del S.I.R.I. (Catasto Utenze Idriche) regionale.

(Il Dirigente Responsabile)
PLATINETTI VERONICA